

Relazione illustrativa

Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, il quale, come precisato nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 192 del 2024, *“riapre, in via straordinaria, i termini per l'affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione non affrancati e delle riserve in sospensione di imposta ancora sussistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2024, previo il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del dieci per cento”*.

La disposizione contenuta nel citato articolo 14 del decreto legislativo n. 192 del 2024 dà attuazione al principio di delega dettato dall'articolo 6 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (*“Legge Delega”*). Con tale articolo 6, in particolare, si prevede l'allineamento tra valori civilistici e fiscali tra i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti contenuti.

Al riguardo, giova ricordare che l'articolo 6 della Legge Delega ha già avuto, parziale, attuazione con le disposizioni contenute:

- nell'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2024, che ha riformato il trattamento fiscale di alcune fattispecie, con l'obiettivo di dare riconoscimento fiscale alle (corrette) modalità contabili adottate in bilancio, ai fini della determinazione della base imponibile IRES;
- negli articoli da 10 a 13 del decreto legislativo n. 192 del 2024, con cui sono stati razionalizzati i regimi di riallineamento tra valori civili e fiscali.

In coerenza con le predette disposizioni, l'articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2024 ha introdotto la possibilità di operare in via straordinaria un riallineamento dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve e fondi in sospensione di imposta sussistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2024, tramite l'affrancamento dei medesimi.

Come già anticipato, il presente decreto attua il citato articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2024 con una serie di disposizioni volte a circoscrivere l'ambito applicativo dell'affrancamento disciplinandone il contenuto.

In proposito, mentre l'**articolo 1** individua proprio la nozione di affrancamento, con l'**articolo 2** si precisano le caratteristiche dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta - esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 - che possono essere oggetto di affrancamento, ai sensi del citato articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2024 (di seguito, anche solo *“riserve in sospensione”*).

L'esercizio dell'opzione per l'affrancamento determina effetti (di seguito descritti) sia sulle imposte sui redditi sia sulla determinazione dell'IRAP qualora le disposizioni che hanno previsto il riconoscimento fiscale dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, abbiano assunto rilievo anche ai fini del tributo regionale.

In particolare, nel **comma 2**, sono delineate le tipologie di riserve in sospensione d'imposta che possono essere affrancate con le regole contenute nel presente decreto. Si tratta, in dettaglio:

- a) dei saldi attivi di rivalutazione iscritti in un'apposita riserva per effetto della rivalutazione dei beni dell'impresa operata ai sensi di specifiche disposizioni normative con conseguente riconoscimento fiscale dei maggiori valori;
- b) di fondi o di altre riserve iscritti nello stato patrimoniale, ad eccezione delle riserve derivanti dall'applicazione delle deduzioni extracontabili dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'affrancamento straordinario di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2024, sussistendo le condizioni descritte nel presente decreto, deve ritenersi applicabile indipendentemente da quale sia il presupposto alla base del regime di sospensione della riserva, con la conseguenza che, in linea di principio, rientrano entrambe le categorie nell'ambito delle quali sono storicamente classificate dalla dottrina le riserve in sospensione di imposta, ossia le riserve in regime di sospensione "moderato" (i.e. tassabili solo in caso di distribuzione) e quelle in regime di sospensione "radicale" (i.e. tassabili anche in casi diversi dalla loro distribuzione).

Nell'articolo 2, inoltre, è chiarito che sono affrancabili anche le riserve che sono state imputate al capitale sociale o al fondo di dotazione, in coerenza con quanto espressamente previsto con la legge n. 311 del 2004, nonché con le regole delle singole leggi di rivalutazione che si sono succedute nel tempo.

Per quanto concerne le riserve in sospensione d'imposta di cui alla **lettera a)**, si tratta dei saldi attivi di rivalutazione iscritti in un'apposita riserva - o imputati a capitale sociale o fondo di dotazione - per effetto di una rivalutazione dei beni dell'impresa che ha assunto riconoscimento fiscale, anche in ipotesi in cui ciò sia avvenuto a seguito dell'esercizio di una facoltà del contribuente. Sono incluse nell'ambito oggettivo della disciplina, dunque, le ipotesi in cui la rivalutazione dei beni ha assunto rilievo anche ai fini delle imposte sui redditi, anche nei casi in cui tale riconoscimento sia avvenuto senza che fosse previsto il versamento di un'imposta sostitutiva. Ovviamente sono escluse dalla possibilità di essere affrancate le riserve iscritte per effetto di rivalutazioni effettuate ai soli fini contabili poiché non si tratta di riserve in sospensione d'imposta. Tra i saldi attivi individuati in tale lettera, rientrano, a titolo esemplificativo, quelli costituiti in relazione alle seguenti disposizioni normative:

- rivalutazione monetaria di cui alla:
 - legge 11 febbraio 1952, n. 74 (per la parte in sospensione di imposta);
 - legge 2 dicembre 1975, n. 576;
 - legge 19 marzo 1983, n. 72.
- rivalutazione con riconoscimento fiscale di cui alla:
 - legge 29 dicembre 1990, n. 408;
 - legge 30 dicembre 1991, n. 413;
 - legge 21 novembre 2000, n. 342;
 - legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - legge 24 dicembre 2003, n. 350;

- legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Rientrano, altresì, tra i predetti saldi attivi quelli iscritti a seguito dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dai soggetti operanti nei settori alberghiero e termale come ivi identificati. Tale disposizione, in particolare, ha consentito la rivalutazione fiscale gratuita dei beni, ovvero senza pagamento dell'imposta sostitutiva; tuttavia, la medesima norma ha previsto il mantenimento dello stato di sospensione d'imposta del saldo attivo di rivalutazione, nonché il suo eventuale affrancamento sulla base delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 6-bis del suddetto D.L. n. 23 del 2020.

Per quanto concerne, invece, le riserve in sospensione d'imposta indicate nella tipologia di cui alla **lettera b)**, occorre fare riferimento a tutte quelle ipotesi in cui si è in presenza di riserve o fondi iscritti nello stato patrimoniale. La disposizione, tuttavia, esclude espressamente, per i motivi che saranno più avanti riportati, le riserve derivanti dall'applicazione delle deduzioni extracontabili dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Sempre, a titolo d'esempio, si riportano alcuni dei fondi e delle riserve che rientrano nella definizione sopra accennata:

- le riserve vincolate a seguito dell'opzione per il "riallineamento", ai fini fiscali, dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi delle disposizioni che si sono avvicendate nel tempo, tra cui, l'articolo 1, comma 147, della legge n. 147 del 2013, l'articolo 1, comma 564, della legge n. 232 del 2016, l'articolo 110, comma 8, del D.L. n. 104 del 2020;
- le riserve rilevate a seguito di operazioni di conferimento (eseguiti entro il 31.12.1980), agevolato ai sensi delle disposizioni di cui dell'articolo 10 della legge n. 904 del 16 dicembre 1977 e ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 576 del 2 dicembre 1975 (pari alla differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute a seguito dei conferimenti agevolati effettuati e il loro costo fiscalmente riconosciuto);
- la riserva da agevolazioni per fusioni e concentrazioni del comparto assicurativo, di cui all'articolo 79 della legge n. 742 del 1986 (abrogata nel 1995);
- le riserve e i fondi iscritti, ai sensi delle previsioni contenute nell'articolo 55, comma 3, lettera b), del TUIR, vigente fino al 31 dicembre 1997.
- i fondi rilevati, in occasione dell'iscrizione in bilancio di attività in precedenza omesse (cd. "riserve da condono"), ai sensi delle disposizioni di cui:
 - all'articolo 15 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1982, n. 516;

- all'articolo 33, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- i fondi istituiti ai sensi:
 - dell'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 per interventi innovazione e sviluppo delle piccole imprese;
 - dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 169, recante agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario.

Diversamente da quanto appena rappresentato, non possono essere oggetto dell'affrancamento straordinario le riserve che non presentano le caratteristiche individuate nelle sopra citate lettere a) e b), nonché quelle derivanti dall'applicazione delle deduzioni extracontabili dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, espressamente menzionate nella suddetta lettera b).

L'esclusione delle riserve iscritte a fronte delle deduzioni extracontabili effettuate nel quadro EC della dichiarazione dei redditi fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 muove dalle stesse considerazioni che in virtù della precedente disciplina sull'affrancamento straordinario di cui alla legge 31 dicembre 2004, n. 311, avevano portato a escludere dallo stesso le riserve iscritte per ammortamenti anticipati.

In particolare, l'esclusione della riserva per ammortamenti anticipati era stata motivata nella relazione di accompagnamento alla citata legge 311 del 2004 in quanto la loro liberazione non poteva avvenire senza un conseguente incremento del costo fiscale dei beni su cui erano stati calcolati i maggiori ammortamenti (il suddetto incremento avrebbe comportato il diritto di dedurre nuovamente gli ammortamenti con un rilevante effetto negativo sul gettito erariale) con la conseguenza che a fronte del pagamento delle aliquote ridotte, le imprese avrebbero potuto sì liberare le riserve in sospensione e liberamente distribuirle ai soci, ma non senza, però, ottenere ulteriori benefici di natura tributaria.

Al riguardo, peraltro, si deve considerare che le riserve inerenti agli ammortamenti anticipati sono confluite, a decorrere dal 1° gennaio 2004, nel perimetro di quelle correlate alle deduzioni extracontabili consentite ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lett. b), del TUIR (abrogato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007). Pertanto, il regime di sospensione, che prima era riferito ad una specifica riserva per ammortamenti anticipati, si concretizza successivamente, per effetto della disciplina di cui all'articolo 109, comma 4, lett. b), del TUIR, in un vincolo di sospensione "per massa" su una quota delle riserve di patrimonio netto e degli utili d'esercizio in misura corrispondente alle eccedenze di periodo e pregresse.

In applicazione del principio sopra descritto, quindi, non possono essere oggetto dell'affrancamento di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2004 le riserve relative alle deduzioni extracontabili dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 cui, per quanto detto, sono assimilate anche quelle riguardanti gli ammortamenti anticipati (*cfr.* circolare 15 luglio 2005, n. 33/E dell'Agenzia delle entrate).

Non possono, altresì, essere oggetto di affrancamento le riserve formatesi in capo alla società conferente in occasione di operazioni di conferimento effettuate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 (c.d. "conferimento in doppia sospensione d'imposta") che si sostanzia in una voce di natura civilistica che, ai fini fiscali, non essendo caratterizzata da un regime di "sospensione d'imposta", è liberamente utilizzabile per la copertura di perdite d'esercizio e

liberamente distribuibile ai soci senza alcun onere impositivo per la società (cfr. risoluzione del 6 giugno 2000, n. 82/E, circolare n. 33/E del 2005, dell'Agenzia delle entrate).

Anche le riserve di cui all'articolo 60, comma 7-*bis* e seguenti, del D.L. n. 104 del 2020 non risultano affrancabili con le disposizioni in commento. Per coloro che si avvalgono della facoltà di cui al citato comma 7-*bis*, dell'articolo 60, consistente nella possibilità di sospendere gli ammortamenti civilistici, è fatto obbligo di destinare a una *“riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma”*.

Peraltro, occorre considerare che, in base a quanto disposto dal comma 7-*quiquies* del medesimo articolo 60 è ammessa la deduzione di tali importi, anche in assenza di imputazione al conto economico degli ammortamenti contabili, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-*bis* e 103 del TUIR. Come precisato dall'amministrazione finanziaria, *“la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa nel senso di consentire ai contribuenti la facoltà di dedurre le quote di ammortamento qui in esame, anche in assenza dell'imputazione a conto economico”*. Ne consegue che si è in presenza di una fattispecie per la quale i maggiori utili d'esercizio, determinati a causa della sospensione degli ammortamenti contabili, possono essere oggetto di due diversi trattamenti fiscali, ma entrambe le ipotesi non rendono necessaria alcuna sospensione fiscale.

Nel caso in cui, infatti, venga sospeso anche l'ammortamento fiscale, i predetti utili contabili concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, con la conseguenza che le relative riserve sono qualificabili come riserve di utili già assoggettati a tassazione (che, sul piano fiscale, idealmente sarebbero liberamente distribuibili, non determinando alcun fenomeno reddituale in capo alla società, come, avviene, ad esempio, per le riserve di cui ai commi da 3-*octies* a 3-*duodecies* dell'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, concernenti la sospensione delle rettifiche per svalutazione dei titoli dell'attivo circolante).

Invece, qualora si fruisca della possibilità, concessa dal comma 7-*quiquies*, di dedurre gli ammortamenti, anche in caso di mancata contabilizzazione degli stessi, ciò non comporterà l'emersione di *“utili in sospensione d'imposta”*. Più semplicemente si verificherà un'anticipazione della deduzione, con conseguente rilevazione delle corrispondenti imposte differite il cui riversamento avverrà al termine del processo di ammortamento fiscale.

Non rientrano, ovviamente, nell'ambito di applicazione dell'articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2024 le riserve di cui all'articolo 2545-*ter* del codice civile per le imprese cooperative (c.d. riserve indivisibili), in quanto tali. Tuttavia, qualora sia stata operata l'eventuale designazione di una porzione delle stesse a saldo attivo di rivalutazione (o ad altre riserve in sospensione d'imposta), aventi le caratteristiche di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto, è consentito l'affrancamento. Va da sé che, ai fini della successiva distribuzione ai soci, non si determinano effetti sul criterio generale dell'integrità patrimoniale delle società cooperative, restando fermi i limiti alla distribuzione di natura civilistica, nonché l'eventuale decadenza dai benefici fiscali previsti per tali soggetti.

Nel **comma 3**, coerentemente con quanto già chiarito dall'amministrazione finanziaria con la circolare n. 33/E del 2005, in relazione all'affrancamento di cui all'articolo 1, commi 473-478, della legge n. 311 del 2004, che consentiva l'affrancamento delle riserve *“in tutto o in parte”*, al pari di quanto disposto dall'articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2024, si precisa che è possibile affrancare:

- la riserva in sospensione d'imposta solo per una parte del suo importo;
- solo alcune delle riserve in sospensione presenti in bilancio, in tutto o in parte.

Al **comma 4** si forniscono indicazioni per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, le quali possono affrancare le riserve in sospensione d'imposta rilevate nel rendiconto economico e patrimoniale, di cui all'articolo 152 del TUIR. Anche per tali soggetti rientrano potenzialmente nell'ambito di applicazione dell'articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2024 i saldi attivi di rivalutazione e le altre riserve in sospensione d'imposta, come già anticipato, imputati al fondo di dotazione.

Da ultimo, il **comma 6** ribadisce quanto già precisato nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 192 del 2024 che non possono essere oggetto, in ogni caso, di affrancamento le riserve in sospensione d'imposta la cui costituzione è correlata a tributi diversi dalle imposte sui redditi e dall'IRAP, nonché da eventuali addizionali e maggiorazioni delle stesse. Si pensi, a titolo esemplificativo, all'imposta straordinaria di cui all'articolo 26 del decreto-legge del 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazione, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 che al comma 5-*bis* dispone la facoltà per i soggetti interessati dalla misura, in luogo del versamento del contributo straordinario, di *“destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una riserva non distribuibile un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta calcolata”*.

L'**articolo 3** indica le modalità di determinazione degli importi affrancabili, ripetendo, innanzitutto, al **comma 1**, quanto già asserito con l'articolo 2 e dall'articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2024 in base al quale possono essere affrancate le riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024. Ne consegue che l'affrancamento opera, in ogni caso, in relazione al minore importo tra quello delle riserve in sospensione esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e quello relativo al bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

Occorre considerare che, per espressa previsione normativa contenuta nell'articolo 13 della legge n. 342 del 2000, *“in caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile”*. Ne consegue che, eventuali riserve da ricostituire, in linea di principio, non essendo esistenti nel bilancio, non possono essere oggetto di affrancamento.

Con il successivo **comma 2** si precisa che non sono affrancabili le riserve in sospensione d'imposta la cui attribuzione ai soci è adottata con delibera avente data anteriore a quella di inizio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Ai fini della disciplina dell'affrancamento, dunque, indipendentemente dal momento in cui avviene il pagamento assume rilievo la data della relativa delibera.

È possibile, dunque, affrancare le riserve in sospensione d'imposta che figurano nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, anche se esse sono state attribuite ai soci tra l'inizio dell'esercizio successivo e la presentazione della dichiarazione dei redditi, purché la delibera di distribuzione sia avvenuta successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

Per quanto sin qui detto, diversamente, non è possibile affrancare riserve presenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che sono state attribuite ai soci con delibera adottata durante l'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, a prescindere dalla data di versamento.

Preme precisare, con riferimento al calcolo dell'ammontare da affrancare, che la base imponibile dell'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento è costituita dalla quota parte delle riserve in sospensione d'imposta, come risultante in bilancio, che si intende affrancare al netto dell'imposta sostitutiva correlata. Sul punto si rammenta quanto stabilito nella sentenza della Corte di Cassazione del 4 aprile 2023, n. 9296, secondo cui la base imponibile dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento è costituita dal saldo attivo di rivalutazione rilevato in bilancio al netto dell'imposta sostitutiva (cfr. anche Cassazione 18 aprile 2018, n. 9509). Tale orientamento giurisprudenziale è, peraltro, in linea con i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 6/E del 2022, par. 4.7, con cui è stato, ulteriormente, precisato che l'imposta sostitutiva sull'affrancamento deve essere versata sulla riserva da riallineamento o da rivalutazione come risultante dalla contabilità, quindi, al netto dell'imposta sostitutiva versata, rispettivamente, sui maggiori valori riallineate o rivalutati.

Con riferimento agli effetti dell'affrancamento, il **comma 3** precisa che la distribuzione dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, affrancati ai sensi delle disposizioni del presente decreto, non concorre a formare il reddito imponibile dell'impresa, della società o dell'ente erogante. In ragione di tale effetto, al soggetto che ha eseguito la distribuzione non spetta alcun credito d'imposta in relazione a quanto assolto, a titolo di imposta sostitutiva, al momento dell'applicazione della disciplina originaria che ne ha consentito la rilevazione.

Circa l'effetto sui soci, si fa presente che nel caso di società di capitali, le riserve affrancate e distribuite concorrono a tassazione in capo ai soci in qualità di dividendi (qualora non si tratti di riserve di capitale). Peraltro, a seguito del pagamento dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento delle riserve in sospensione opera la presunzione assoluta di distribuzione di cui all'articolo 47, comma 1, ultimo periodo, del TUIR, secondo cui indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile d'esercizio e le riserve di utili non in sospensione d'imposta. L'affrancamento, infatti, produce l'effetto di rendere le riserve e i saldi attivi di rivalutazione distribuibili (fermi restando i limiti di carattere civilistico) senza che gli stessi siano assoggettati a tassazione ordinaria in capo alla società erogante, al pari di ogni altra riserva di utile; per tale motivo rientrano nella presunzione di cui al citato articolo 47 del TUIR. Va da sé che, in ipotesi di affrancamento parziale delle riserve in sospensione d'imposta, si considerano distribuiti prioritariamente gli utili liberi da vincoli di carattere fiscale.

A chiarimento di quanto sopra si ipotizzi, a titolo esemplificativo, che a seguito di rivalutazione siano stati iscritti in bilancio maggiori valori dei beni per 1.000 su cui è stata pagata l'imposta sostitutiva di 120 per il riconoscimento fiscale di detti maggiori valori con iscrizione di una riserva da rivalutazione per 880. La società provvede ad affrancare parzialmente la riserva per 500 che risulta essere l'unica riserva di utili presente in bilancio mentre sono presenti riserve di capitale. In caso di distribuzione ai soci di poste del patrimonio netto per 700 si considera prioritariamente distribuita la riserva di utile affrancata di 500 e per le restanti 200 altre riserve di capitale disponibili.

Con l'**articolo 4** sono chiarite le modalità di perfezionamento dell'affrancamento e la conseguente liquidazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2024. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata in quattro rate annuali di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in cui l'affrancamento è effettuato, corrispondente in sostanza a quello in corso al 31 dicembre 2024, e le

altre con scadenza entro il medesimo termine relativo ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, 2026 e 2027.

Nel **comma 1** si precisa che l'opzione per l'affrancamento si perfeziona con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, dell'ammontare dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, da affrancare e della relativa imposta.

L'imposta sostitutiva, come precisato nel **comma 2**, deve essere versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. Le successive rate devono essere versate entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi, senza considerare gli interessi. Come emerge dalla relazione tecnica, infatti, gli effetti della misura sono stati stimati tenendo conto della dilazione del pagamento senza alcun ammontare attribuito a titolo di interessi.

In considerazione della circostanza che l'**articolo 8**, per la riscossione, rinvia alle disposizioni in materia di imposte sui redditi, il predetto versamento può essere effettuato anche mediante compensazione nel modello F24, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché avvalendosi della maggiorazione dello 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo, così come previsto dall'articolo 17, comma 2, del d.P.R. n. 435 del 7 dicembre 2001, o delle disposizioni che disciplinano il ravvedimento operoso, sussistendone i presupposti, contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Tenuto conto delle modalità di esercizio dell'opzione per l'affrancamento, come descritte nel comma 1, l'omesso o insufficiente versamento dell'imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della stessa. Per quanto stabilito dall'articolo 8 e, più in generale, dal rinvio alle disposizioni in materia di imposte sui redditi, l'imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In continuità con le precedenti disposizioni relative all'imposta sostitutiva correlata all'affrancamento di riserve in sospensione d'imposta, deve inoltre considerarsi che l'onere sostenuto per il pagamento dell'imposta sostitutiva è indeducibile ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi (ai sensi dell'articolo 99 del TUIR) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (in quanto il predetto onere non transita in una voce rilevante ai fini IRAP).

L'**articolo 5** regola l'applicazione dell'affrancamento per le imprese individuali, le società di persone e le società a queste equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, per i quali i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, sospensione d'imposta, possono essere affrancati, totalmente o in parte (nei termini già rappresentati), con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 10 per cento.

In particolare, per i soggetti che operano in contabilità ordinaria, anche per opzione, il **comma 1** dispone che gli importi oggetto di affrancamento si considerano imputati per trasparenza ai soci, con conseguente incremento del costo fiscale della partecipazione, qualora dette riserve hanno la natura di riserve di utili; l'affrancamento, infatti, elimina il vincolo alla distribuzione esistente sulle riserve in sospensione d'imposta cosicché gli utili liberati si considerano assegnati ai soci atteso il meccanismo della trasparenza fiscale di cui all'articolo 5 del TUIR. Qualora l'affrancamento riguardi riserve di capitale, come noto, non si determina alcun effetto sul costo della partecipazione detenuta

dai soci e solo al momento della relativa distribuzione quest'ultimo sarà proporzionalmente ridotto, secondo le regole di cui al comma 5 dell'articolo 47 del TUIR.

Dunque, i soci di società di persone, contrariamente ai soci di società di capitali, non sono chiamati ad assoggettare a tassazione personale gli utili imputati in quanto l'affrancamento operato dalla società estingue l'obbligazione tributaria in capo a quest'ultimi. Ne consegue, peraltro, che ai sensi del comma 6 dell'articolo 68 del TUIR il costo fiscale della partecipazione è aumentato dell'importo assoggettato all'imposta sostitutiva. L'affrancamento rende, di fatto, la riserva di utili distribuibile ai soci, senza scontare un'ulteriore tassazione in capo a questi ultimi in quanto l'imposizione già è stata assolta dalla società mediante l'opzione per l'affrancamento (l'eventuale distribuzione della predetta riserva determina la riduzione del costo fiscale della partecipazione, in coerenza con quanto prima evidenziato a tal riguardo). I suddetti effetti si applicano anche in caso di soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime di trasparenza fiscale ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR (comma 3, dell'articolo 5).

Restano esclusi dalla disciplina dell'affrancamento i soggetti che operano in regime di contabilità semplificata, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a causa dell'assenza dell'obbligo di redigere un bilancio o un rendiconto nel quale evidenziare le riserve in sospensione d'imposta. Tale irrilevanza permane anche in caso di successivo passaggio al regime di contabilità ordinaria in quanto per i "semplificati" la circostanza secondo cui la riserva di rivalutazione o altra posta in sospensione d'imposta non è evidenziata a livello contabile comporta che l'iscrizione dei beni rivalutati all'atto del passaggio alla contabilità ordinaria non richiede la ricostituzione di alcuna riserva di utili in sospensione d'imposta.

Il **comma 2** disciplina l'ipotesi in cui un soggetto che ha effettuato l'iscrizione in bilancio di saldi attivi di rivalutazione nonché di riserve e fondi, in sospensione d'imposta, transita al regime di contabilità semplificata nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Al riguardo, giova ricordare che, non essendo più possibile monitorare la destinazione delle riserve in sospensione, le stesse (aumentate dell'imposta sostitutiva a suo tempo pagata in caso di saldi attivi di rivalutazione), in linea generale, concorrono a formare il reddito imponibile nel primo esercizio di applicazione del regime di contabilità semplificata.

Ebbene, il **comma 2** stabilisce che, qualora il passaggio alla contabilità semplificata avvenga nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, le residue riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso alla medesima data, possono essere affrancate secondo le disposizioni del presente decreto, così da evitare l'ordinaria tassazione per effetto dell'abbandono del regime di contabilità ordinaria. Tale facoltà è rilevante anche per i soggetti, per i quali esistono riserve in sospensione d'imposta nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, e che si trasformano in società semplice, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

L'**articolo 6** disciplina l'affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta operato successivamente ad un processo di trasformazione regressiva o progressiva. In sintesi, le previsioni contenute nei **commi da 1 a 3** chiariscono che il soggetto derivante dalla trasformazione può operare l'affrancamento in esame e che le riserve di utili in sospensione d'imposta il cui affrancamento è stato eseguito dalla società trasformata si considerano

formate nel periodo d'imposta per il quale è esercitata l'opzione per l'affrancamento nella dichiarazione dei redditi.

In ragione del citato principio, si rileva che:

1. in caso di trasformazione di un soggetto passivo IRES in società in nome collettivo, in società in accomandita semplice o in società a queste equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, in regime di contabilità ordinaria, le riserve in sospensione d'imposta iscritte nel bilancio della società trasformanda e che sono state evidenziate nel bilancio della società trasformata, con indicazione della loro origine e vincolo di sospensione, possono essere da quest'ultima affrancate, secondo le disposizioni del presente decreto. Dette riserve si considerano costituite nel medesimo periodo d'imposta a cui si riferisce l'affrancamento, con la conseguenza che, nel caso di specie, l'affrancamento estingue, in caso di distribuzione, l'obbligazione tributaria in capo ai soci;
2. in caso di trasformazione di un soggetto IRPEF, in regime di contabilità ordinaria, in soggetto IRES, le riserve in sospensione d'imposta iscritte nel patrimonio della società trasformanda e che sono state evidenziate nel bilancio della società trasformata, con indicazione della loro origine e vincolo di sospensione, possono essere affrancate, secondo le disposizioni del presente decreto. Dette riserve si considerano costituite nel medesimo periodo d'imposta a cui si riferisce l'affrancamento, con la conseguenza che, nel caso di specie, l'affrancamento operato dal soggetto IRES rende distribuibili le riserve di utile senza che queste concorrano a tassazione in capo alla società, restando, invece, ferma la tassazione in capo ai soci, a titolo di dividendo, nelle ipotesi in cui le riserve in sospensione fossero in origine riserve di utili.

Va da sé, che non rientrano nella disciplina indicata nel presente articolo le ipotesi di trasformazione in società semplice (vedi al riguardo, quanto precisato in relazione all'articolo 5, comma 2).

L'articolo 7, da ultimo, precisa che si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi in relazione alla liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso relativi all'affrancamento di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 192 del 2024. Tale previsione (**comma 1**), peraltro, è conforme a quanto già disciplinato in passato in materia di affrancamento straordinario (si veda l'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e l'articolo 4, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448).